

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Prot. 52814

19 APR. 2021

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra la Regione/l'Azienda **ASL BA** con sede in **Lungomare Starita, 6** – P. Iva e Codice Fiscale **06534340721** – legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. **Antonio Sanguedolce**, (di seguito denominata **Committente**), per conto del Responsabile dell'Unità di Crisi Protezione civile regionale

e

Il Sig. Bottalico Giovanni L. nato a Bari
il 10/08/19, C.F.: BTTGNN79H10AGG20

(di seguito denominato **Collaboratore**)

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 2141 è stato approvato il progetto predisposto inizialmente da AReSS e successivamente condiviso ed integrato con il Dipartimento Politiche della Salute e la Sezione Regionale di Protezione Civile, denominando il medesimo "Covid@casa", avente l'obiettivo di supportare l'aziende dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nella contingente situazione epidemiologica;
- nella citata deliberazione è stato definito, tra gli altri, il fabbisogno di personale necessario al funzionamento delle tre previste centrali operative (c.d. *control room*) (Campi Salentina, Modugno e Ospedale D'Avanzo di Foggia), in grado di operare con turni da 12 ore in h24, 7 giorni su 7, demandando alla Protezione Civile Regionale le strategie assunzionali per la copertura dello stesso;
- con nota prot. AOO26/11.03.2021 n. 2691, la Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile ha trasmesso all'ASL di Bari l'elenco del personale, con indicazione delle sedi, individuato per la costituzione delle summenzionate *Control Room*, attinto tra i candidati all'avviso di cui all'Ordinanza del Capo della protezione civile n. 709 del 24.10.2020, demandando alla medesima ASL Bari la convocazione, contrattualizzazione dei collaboratori e la conseguente gestione amministrativa e assicurativa degli stessi, i quali presteranno servizio nei confronti della Sezione Protezione Civile presso la Presidenza della Giunta Regionale;
- nella medesima nota venivano impartite puntuali direttive in ordine ai contenuti dei contratti e veniva chiarito che i costi per l'erogazione dei compensi omnicomprensivi saranno rimborsati dall'unità di Crisi Protezione civile;
- come disposto dalla suddetta D.G.R. 2141/2020, la ASL di Bari è tenuta ad assicurare la più ampia disponibilità e cooperazione per il raccordo e l'integrazione delle diverse iniziative ai fini della compiuta realizzazione di quanto stabilito nella medesima deliberazione;

Dato atto che:

- con la citata ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020, richiamata dalla predetta nota regionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha disposto il reperimento su base regionale di un contingente di specifiche figure professionali per l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19, da assegnare a ciascuna regione sulla base della popolazione ivi residente e che l'art. 2 della predetta ordinanza ha espressamente stabilito che per la sua attuazione è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:
 - art. 7 del d. lgs. 165/2001;
 - art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010;
 - art. 5, comma 9, d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012;

- l'art. 1, punto 9, della predetta ordinanza ha stabilito che il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui allo stesso art. 1 non è computabile ai fini di cui all'articolo 20 del d. lgs. 75/2017;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – PREMESSA

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa

Art. 2 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

1. Il Committente conferisce incarico al Collaboratore, il quale accetta di prestare la propria collaborazione, in qualità di **Addetto alle attività amministrative** presso la **Control Room** di Bari, avente ad oggetto il **"supporto alle attività dei medici di MMG e dei PLS (nello specifico, supporto al Triage telefonico; monitoraggio sulla presa incarico da parte dei MMG e PLS; promozione di attività di teleconsulto e tele cooperazione con altri medici, specialisti ed operatori sanitari; supporto per rafforzare la continuità assistenziale degli utenti).**

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

1. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c., secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal Committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto, salva la verifica periodica di regolare esecuzione. Sarà, in particolare, compito del Responsabile di Centrale indicare il programma di lavoro da svolgere e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Per quanto attiene agli aspetti organizzativi e di coordinamento, il collaboratore farà riferimento al Dott. Ottavio Di Cillo, Responsabile del progetto (nota protezione civile 2691/2021).
3. Il Collaboratore si obbliga a rendere 36 ore settimanali, organizzate in turni da 12h (8-20 e 20-8)

Art. 4 – DECORRENZA, DURATA E COMPENSO

L'incarico decorre dal 23/03/21. La durata è di mesi sei, eventualmente prorogabili sino al termine dello stato di emergenza.

La ASL BA corrisponderà al Collaboratore, il compenso orario lordo di € 15,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del collaboratore e del committente.

La corresponsione del compenso avverrà sulla base di apposito rendiconto della prestazione svolta, approvato dal Responsabile della Centrale.

Art. 5 – INADEMPIMENTO DEL COLLABORATORE

1. Ove il collaboratore dovesse risultare inadempiente rispetto a quanto convenuto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c.

Art. 6 – RECESSO

1. Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto per giustificato motivo; in caso di recesso il periodo di preavviso è di 15 giorni.

Art. 7 – NON ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO

1. Fermo restando che il Collaboratore non può essere un pubblico dipendente, né un dipendente privato operante nel settore sanitario o sociosanitario, egli, compatibilmente con gli impegni assunti in forza del presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. Inoltre, il contraente dichiara che non supererà il numero di ore massimo settimanali o giornaliere imposte dalla legge in materia di orario di lavoro, a tutela dell'integrità psicofisica dello stesso.

Art. 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Il collaboratore si obbliga a:

- a) mantenere la riservatezza circa le informazioni raccolte ed utilizzate ed i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
- b) non divulgare notizie che abbiano natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.

Art. 9 – RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto ci si rimette alle norme del Codice Civile, di Legge, Regolamenti e usi locali.

Art. 10 – CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia derivante dal presente contratto la competenza è determinata secondo le disposizioni contenute nell'art. 413, comma 5, c.p.c.

Art. 11 – REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è esente da bollo (DPR 642/1972, punto 25 della tabella allegata) e da registrazione (DPR 131/1986 punto 10 della tabella allegata)

Art. 12 – AUTOCERTIFICAZIONI

1. Le Dichiarazioni del presente contratto sono state rese ai sensi del d.p.r. 445/2000. Il contraente allega il curriculum vitae e le dichiarazioni ai fini del d.lgs. 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per, il 22/03/2021

IL COLLABORATORE

(Sig. _____)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. **Antonio Sanguedolce**)